



COMUNE DI RIVISONDOLI

Provincia de L'AQUILA

Via Teofilo Patini, 3, 67036 Rivisondoli AQ

Tel. 0864 69114 - postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it

C.F. 82000050664

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5

Data 16.07.2020

OGGETTO: Parere sul verbale di preintesa relativo al contratto decentrato integrativo relativo alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2020

L'anno 2020, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Rivisondoli, il Revisore dei Conti Dott. Luciano PROCACCI, si è riunito alla presenza del responsabile del Settore Finanziario e del Segretario Comunale per esprimere il proprio parere in merito al "verbale di preintesa relativo al contratto decentrato integrativo relativo alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2020"

PREMESSO CHE

l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 11 aprile 1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti, ovvero laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 285. (...)";

♣ l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

♣ l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

♣ in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo;

♣ l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che "Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato

dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispetti ordinamenti.”;

CONSIDERATO CHE

♣ in data 9 LUGLIO 2020 la delegazione trattante di parte pubblica, le delegazioni sindacali territoriali e le R.S.U. hanno siglato una preintesa sulla destinazione ed i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020

VISTI

l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RICORDATO ALTRESÌ CHE

♣ l'art 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito nella Legge 122/2010), riformando l'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, ha stabilito l'obbligo di assicurare una riduzione in termini assoluti della spesa per il personale per gli enti soggetti al Patto di Stabilità;

♣ l'art. 9, comma 2-bis del medesimo D.L. 78/2010, e sue successive modifiche, dispone "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";

PRESO ATTO CHE

così come risulta dai documenti consegnati per il presente parere il verbale di PREINTESA è stato condiviso e sottoscritto dalle seguenti parti:

1. *Segretario Comunale, dott. Vittorio Orlando e dal Dirigente dott.ssa Annamaria Monaco;*
2. *dalla RSU per la parte il sig. Giuliano carnevale*
3. *per i sindacati territoriali i sigg. Luigi Buzzelli e Walter Falzani*

VERIFICATO CHE

♣ in relazione alla composizione del fondo delle risorse decentrate:

- le *risorse stabili* presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e sono quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in complessivi Euro 11.218,26.
- le *risorse variabili* di complessivi Euro 34.625,27 presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e sono quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Il totale di euro 45843,53 risulta essere il valore esatto al netto della decurtazione effettuata prevista dall'art 1 comma 456 della L. 147/2013

Nello specifico:

INDENNITA'	TOTALE STABILI	TOTALE VARIABILI
Progressioni Economiche Orizzontali	€ 7.221,39	
Nuove progressioni	€ 2002,21	
Indennità di Comparto	€ 1.994,66	
Indennità Specifiche Responsabilità		€ 3.700,00
Indennità correlate alle specifiche condizioni di lavoro		€ 1.703,00
Specifiche condizioni di lavoro (Economato)		€ 360,00
Ind. Orario notturno, festivo ecc. + Indennità di Turno		€ 5.000,00
Indennità di servizio esterno polizia locale		€ 1.518,00
Indennità di funzione polizia locale		€ 800,00
Ind. Prod. Coll. (60%) € 5.726,57 Ind. Prod. Indiv. (40%) € 3.817,70		€ 9.544,27
Comp. Art. 113 del D.lgs 50/2016		€ 12.000,00
Totali	€ 11.218,26	€ 34.625,27
TOTALE GENERALE		€ 45.843,53

VISTA ED ESAMINATA

la relazione Illustrativa e tecnico finanziaria redatta dal Dirigente di Settore;

PRECISATO CHE:

♣ il contratto integrativo diventa giuridicamente efficace e potrà essere applicato con riferimento a tutti gli istituti, normativi ed economici, in esso disciplinati, solo dopo la sua formale e definitiva sottoscrizione tra le parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

♣ entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il contratto decentrato integrativo, corredato delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa previste dalla legge, dovrà essere trasmesso per vita

telematica all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;

♣ l'Ente deve pubblicare, sul proprio sito istituzionale, il contratto integrativo stipulato, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza e nello specifico alle previsioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;

il revisore dei conti

ESPRIME

parere favorevole

al verbale di preintesa relativo al contratto decentrato integrativo relativo alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Rivisondoli, 16.07.2020



REVISORE DEI CONTI
Dott. Luciano PROCACCI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Procacci", written over the printed name and partially overlapping the stamp.